

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 6/2018 DEL 31 MARZO 2018

SCADENZA AL 6 APRILE PER LO SPESOMETRO DEL II SEMESTRE 2017

Ricordiamo che il prossimo 6 aprile scadrà il termine per l'invio dello "spesometro" del secondo semestre 2017 relativo ai dati delle fatture di acquisto e delle fatture emesse.

È possibile, sempre entro la medesima data, sanare le irregolarità commesse nell'invio dello spesometro relativo al primo semestre 2017, con la conseguente inapplicabilità delle sanzioni previste.

I nuovi termini sono stati introdotti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia Entrate 5 febbraio 2018, n. 29190, il quale ha eliminato la precedente scadenza del 28 febbraio.

Con tale provvedimento sono state anche illustrate le regole tecniche semplificate per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni.

LA QUARTA RATA DELLA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE IN SCADENZA A LUGLIO E NON AD APRILE

Per chi ha sfruttato la possibilità di aderire alla "prima" Definizione agevolata, prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016, il prossimo 30 aprile sarebbe scaduta la quarta rata dell'eventualmente piano di dilazione in essere.

Con il DL 148/2017, a seguito dell'introduzione della cosiddetta "Rottamazione bis" e della modifica dei termini di pagamento rateale, il legislatore ha stabilito che la quarta rata della "prima Rottamazione" dovrà essere versata entro il 31 luglio 2018 e non più entro il 30 aprile 2018

PUBBLICATO IL NUOVO MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

L'Agenzia Entrate, con il Provvedimento n. 62214 del 21 marzo 2018, ha approvato il nuovo modello per la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, al fine di allineare il Modello con la Dichiarazione IVA annuale.

Nel modello sono stati infatti inseriti i rigli VP1 (Operazioni straordinarie) e VP13 (Metodo di calcolo dell'acconto dovuto). Le nuove istruzioni, approvate insieme al Modello, chiariscono che è possibile correggere errori od omissioni presentando una Comunicazione che vada a sostituire la precedente, prima della presentazione della Dichiarazione IVA annuale; dopo, invece, la correzione potrà avvenire direttamente in Dichiarazione annuale, tramite il quadro VH.

CHIARIMENTI SULLA FATTURA ELETTRONICA

In occasione del Forum italiano sulla fatturazione elettronica tenutosi il 26 marzo 2018 si sono potuti apprendere dei chiarimenti in merito all'obbligo di fatturazione elettronica che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019, termine anticipato al 1° luglio 2018 per le cessioni di carburanti e per la filiera degli appalti pubblici.

La legge di Bilancio 2018 ha stabilito che da gennaio 2019, scatterà l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tra tutte le imprese italiane (fatturazione elettronica b2b) e verso i consumatori privati; non si potrà più emettere la ricevuta cartacea e i corrispettivi andranno inviati telematicamente all'Agenzia Entrate.

Inoltre già dal 1° luglio 2018 tutte le aziende e i professionisti riceveranno solo fatture elettroniche per l'acquisto di carburanti.

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture.

È stato chiarito che:

- la fattura elettronica si considera emessa se non viene scartata dal SDI (Sistema di Interscambio);
- la condizione di esistenza di una fattura è il suo transito nel SDI;
- la data di emissione del documento, ai fini fiscali, è la data fattura indicata nel file XML;
- ai fini della detrazione IVA, la data di ricezione del file XML deve essere antecedente ai termini per l'effettuazione della liquidazione periodica del mese di riferimento;
- tutte le fatture, comprese quelle ai soggetti passivi IVA, saranno disponibili sul Sistema di Interscambio;
- vi sarà la possibilità di estrarre massivamente i dati delle fatture dal SDI;
- non vi saranno le notifiche di accettazione o rifiuto da parte del contribuente, ma solo le notifiche da parte del SDI.

L'Agenzia Entrate ha altresì reso noto che la fatturazione elettronica generalizzata seguirà le medesime modalità già in uso per la fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. Le modalità prevedono l'utilizzo dell'indirizzo PEC dei contribuenti (che dovranno quindi adoperarsi per verificare la correttezza di quanto iscritto alla CCIAA) o di un canale web service o FTP, preventivamente accreditato presso il Sistema di Interscambio.

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE: PUBBLICATO L'ELENCO DELLE IMPRESE AMMISSIBILI

Sul [sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico](#) è stato pubblicato l'elenco delle imprese beneficiarie del Voucher per la digitalizzazione delle PMI. Si tratta di un'agevolazione per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un "voucher", di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

Il MISE ha reso noto che nell'elenco, consultabile per regione, non è indicato l'importo del Voucher concedibile. Questo in quanto, considerato che il riparto delle risorse oggi disponibili tra le oltre 90.000 domande presentate porterebbe all'assegnazione di un'agevolazione sensibilmente inferiore a quella richiesta dalla singola impresa, si sta contemplando la possibilità di integrare la copertura finanziaria dell'intervento.

È comunque già possibile cominciare ad effettuare le spese programmate nei progetti di digitalizzazione e di ammodernamento tecnologico presentati.

NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE TELEMATICA

Dal 15 aprile 2018 è possibile inviare il nuovo modello per la dichiarazione di successione telematica, che potrà essere utilizzato per le successioni aperte a partire dal 3 ottobre 2006. Il modello, che vale anche come domanda di volture catastali senza necessità di recarsi presso gli uffici dell'Agenzia, sostituisce quello approvato lo scorso giugno. Grazie al nuovo format, sarà possibile ottenere l'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione telematica che consentirà di verificare online l'originalità del documento.

Con la nuova versione del modello, sarà sufficiente pagare l'imposta di bollo e i tributi speciali per richiedere il rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione. L'attestazione, in formato Pdf, è munita di un apposito contrassegno (cosiddetto glifo), di un codice identificativo del documento e di un codice di verifica del documento (cvd), che consentiranno di verificarne l'originalità direttamente sul sito delle Entrate.

In questo modo, non sarà più necessario recarsi presso gli uffici dell'Agenzia per richiedere una copia conforme alla dichiarazione di successione presentata telematicamente.

ADDIZIONALI COMUNALI IRPEF: PUBBLICATA LA TABELLA CON LE ALIQUOTE AGGIORNATE

L'Agenzia Entrate ha pubblicato [l'elenco delle aliquote per la determinazione dell'addizionale comunale Irpef](#) da utilizzare, da parte di contribuenti e sostituti d'imposta, per il calcolo del saldo imposte 2017 e per l'acconto 2018 (modelli di dichiarazione 730/2018 e Redditi PF/2018).

Nella tabella sono presenti anche le soglie di esenzione (colonna esenzione) previste dai comuni e la gestione di particolari condizioni agevolative (Colonna Tipizzazione e Descrizione Casi particolari).

Inoltre, è stata descritta anche la gestione prevista nel caso di compilazione della casella "fusione comuni" nella dichiarazione dei redditi (Caso particolare G) e le situazioni relative ai comuni di nuova istituzione al 1/1/2018 presenti nella penultima colonna della tabella.

La tabella, al posto di essere inserita all'interno delle istruzioni dei modelli, è stata pubblicata a parte, per consentire un più facile aggiornamento delle aliquote di volta in volta deliberate

INCENTIVI FISCALI PER L'ATTRAZIONE DEL CAPITALE UMANO IN ITALIA: ONLINE LA GUIDA DELL'AGENZIA ENTRATE

L'Agenzia Entrate ha pubblicato una [nuova guida destinata ai docenti e ricercatori che si trasferiscono in Italia, ai lavoratori "impatriati" e ai nuovi residenti](#) che fornisce chiarimenti su come accedere ai diversi benefici fiscali concessi a coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.

Questi soggetti, infatti, possono godere di una tassazione minima dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell'attività di docenza e ricerca.

In particolare la Guida, dal titolo "Gli incentivi fiscali per l'attrazione del capitale umano in Italia", illustra nel dettaglio:

- come individuare il concetto di residenza;
- chi sono i lavoratori interessati dai benefici;
- quali sono i vantaggi fiscali e chi può effettivamente usufruirne;
- in che modo accedere agli incentivi.

Il vademecum chiarisce, inoltre, la natura degli incentivi e le modalità per fruirne.

COMUNICAZIONE ALL'ENEA OBBLIGATORIA ANCHE PER LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

È online la [nuova Guida dell'Agenzia Entrate sull'agevolazione per le ristrutturazioni edilizie](#); la Guida illustra nel dettaglio quali sono gli interventi agevolabili, chi può fruire della detrazione, come richiedere il bonus, in che modo effettuare il pagamento dei lavori e quali documenti conservare.

La nuova Guida è aggiornata con le ultime novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018 e in particolare ribadisce che, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici, anche chi usufruisce del bonus ristrutturazioni, dovrà inviare all'Enea, con modalità in corso di definizione, alcuni dati relativi alla tipologia di interventi effettuati.

La Legge di Bilancio 2018 ha apportato modifiche anche alla disciplina della detrazione per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica prevedendo l'emanazione di nuovi Decreti con i quali definire i requisiti tecnici, i massimali di spesa per singola tipologia di intervento nonché i controlli effettuabili da parte dell'ENEA.

L'ENEA ha reso noto che:

- il nuovo portale <http://finanziaria2018.enea.it> per trasmettere i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici conclusi a partire dal 1° gennaio 2018, sarà attivato dopo la pubblicazione dei sopra citati Decreti;
- considerata l'ormai prossima la fine di marzo (e quindi la scadenza dei 90 giorni entro i quali inviare la pratica ENEA per i lavori conclusi nei primi giorni di gennaio 2018), verrà comunicata non appena possibile l'eventuale proroga del termine.

Tra le altre novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018 segnaliamo in particolare:

- anche per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al prossimo 31 dicembre sarà possibile beneficiare della detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute entro il limite di 96mila euro di spesa. La proroga è valida sia per i lavori sulle singole unità immobiliari che per la ristrutturazione delle parti comuni degli edifici condominiali;
- a decorrere dal 2018 tra i beneficiari dell'agevolazione sono inclusi anche gli istituti autonomi per le case popolari e i soggetti con finalità analoghe, tra cui le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, purché gli interventi di ristrutturazione siano realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica o, se si tratta di cooperative a proprietà indivisa, assegnati in godimento ai soci;
- è prorogata fino al 31 dicembre 2018 anche l'agevolazione per l'acquisto o l'assegnazione di immobili già ristrutturati. La detrazione spetta quando gli interventi di ristrutturazione hanno riguardato interi fabbricati e sono stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi, dalla data del termine dei lavori, vendono o assegnano l'immobile.

La detrazione spetta anche per l'acquisto di box e posti auto pertinenziali, per le spese relative alla loro realizzazione, e per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune, purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa.

Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.

PROROGATO IL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI NUOVI

L'Agenzia Entrate, con il Provvedimento del 19 marzo 2018, ha disposto la proroga per il 2018, del contributo per l'acquisto di strumenti musicali nuovi e del correlato credito d'imposta a favore del produttore o del rivenditore (art. 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Al fine dell'erogazione del contributo in relazione agli acquisti effettuati nel 2018 l'Agenzia ha aggiornato, anche su richiesta del Miur, l'elenco degli istituti musicali autorizzati a rilasciare titoli di alta formazione musicale, la cui frequenza dà diritto al beneficio.

TASSE UNIVERSITARIE NON STATALI: STABILITI GLI IMPORTI DI TASSE E CONTRIBUTI PER LE DETRAZIONI 2017

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo è stato pubblicato il Decreto 28 dicembre 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca che individua gli importi delle tasse e dei contributi delle università non statali ai fini della detrazione d'imposta lorda anno 2017.

In particolare, si tratta delle tasse e dei contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 6/2018 DEL 31 MARZO 2018

IL DIRITTO DI PRECEDENZA NEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81

Il diritto di precedenza, con riferimento ai rapporti di lavoro, costituisce una sorta di diritto di prelazione in favore del lavoratore non più in forza esercitabile nei confronti del datore di lavoro al presentarsi di determinate fattispecie previste dalla legge.

Questa condizione di priorità vale sia in caso di nuove assunzioni sia (talvolta) nella trasformazione dei rapporti di lavoro già in essere:

- con riferimento ai contratti a termine;
- a seguito di licenziamenti per motivi economici;
- in caso di trasferimento d'azienda;
- nei rapporti di lavoro part-time.

Si tratta di un aspetto molto delicato, più volte affrontato e modificato dal legislatore e dalla prassi, nonché dalla giurisprudenza di merito. Il rispetto del diritto di precedenza, infatti, incide anche sulla possibilità per il datore di lavoro di fruire degli sgravi e degli incentivi alle assunzioni.

Ai sensi del Jobs Act, in capo al lavoratore titolare di uno o più contratti a tempo determinato presso il medesimo datore di lavoro e che abbia prestato complessivamente un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, matura il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato che vengono effettuate dal datore di lavoro nei successivi 12 mesi.

Tale diritto è limitato alle mansioni già svolte dal lavoratore medesimo nei rapporti a termine intercorsi con l'azienda.

Anche i lavoratori che hanno svolto attività di carattere stagionale vantano un diritto di precedenza, riguardo alle nuove assunzioni a tempo determinato che il datore di lavoro procederà ad effettuare per le medesime attività stagionali.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di richiamare espressamente il diritto di precedenza del lavoratore nell'atto scritto con cui viene fissato il termine del contratto. La mancata informativa al lavoratore, tuttavia, non incide sulla possibilità che il lavoratore eserciti tale diritto e non è specificatamente sanzionata dalla disciplina vigente.

La forma scritta, inoltre, è essenziale e costitutiva del diritto, anche in capo al lavoratore: il diritto di precedenza, infatti, nasce dal giorno in cui il lavoratore manifesta per iscritto la propria volontà al datore di lavoro. Tale volontà deve dunque essere necessariamente manifestata e documentata per iscritto precedentemente alla libera scelta datoriale di occupare un lavoratore diverso, e comunque nei termini previsti dalla legge, pari a 6 mesi (3 mesi per i lavoratori stagionali), o dalla contrattazione collettiva che può ulteriormente ridurli.

In mancanza o nelle more della manifestazione scritta di volontà del lavoratore, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Il contratto collettivo nazionale, può disciplinare diversamente o ulteriormente il diritto di precedenza, quindi è sempre importante verificare il dettato previsto dalla contrattazione.

Il diritto di precedenza può inoltre essere disciplinato attraverso la contrattazione aziendale in modo da renderlo più sostenibile per l'azienda. Al riguardo va opportunamente tenuto presente che il potere derogatorio è riservato agli accordi sottoscritti dal datore di lavoro con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale. Non costituisce violazione del diritto di precedenza l'instaurazione di un contratto di apprendistato con un diverso soggetto qualora il lavoratore a termine sia già qualificato per la mansione che costituisce oggetto dell'apprendistato (l'interpello n. 2/2017).

LAVORI USURANTI: COMUNICAZIONE ANNUALE

[Decreto Legislativo 21 aprile 2011 n. 67](#)

Il 31 marzo 2018 scade il termine per le comunicazioni relative ai lavori usuranti, previste dall'articolo 5 del Decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67.

In particolare, il Decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67 ha previsto, per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento.

Ai fini del monitoraggio, per tutte le lavorazioni usuranti è necessaria una comunicazione annuale che i datori di lavoro devono effettuare entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all'annualità precedente, come specificato nella Nota direttoriale del 28 novembre 2011. In sostanza, il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo e lavoratori che svolgono le attività tabellate nella legge stessa, vale a dire a titolo esemplificativo la lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche, confezione di calzature ecc..

L'omissione di ognuna delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro. Si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E CCNL

[Corte di Cassazione, Ordinanza 16 marzo 2018 n. 6606](#)

La Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini della determinazione legale della giusta causa nel licenziamento, il giudice non è vincolato alle determinazioni del CCNL.

In presenza di un grave comportamento che si ritenga contrario alle regole del comune vivere civile ed all'etica, il giudice può dichiarare la sussistenza della giusta causa pur in assenza di una previsione contenuta nella pattuizione collettiva.

Alla luce di tale principio il giudice può escludere la sussistenza della giusta causa sulla base delle valutazioni concrete che hanno caratterizzato l'inadempimento pur in presenza di una esplicita previsione del contratto collettivo.

*Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.
Cordiali saluti.*

Studio Bergamini Associati